

notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il Sig. GIUSTI Santo quale dirigente del Genio Civile di Caltanissetta, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 40.000,00 a titolo di danno all'immagine oltre rivalutazione ed interessi legali in favore della Regione Siciliana, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, il presente procedimento trae origine dalla sentenza nr. 914/13, emessa in data 14.11.2013 da parte della Corte di Appello di Caltanissetta nei confronti dell'odierno convenuto e trasmessa alla Procura regionale, in data 11.02.2015 con la quale, ad eccezione di un parziale accoglimento della censura dell'appellante in ordine ad un più mite trattamento sanzionatorio, è stata confermata la sentenza di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Enna in data 04.05.2011.

Con quest'ultima decisione, il convenuto, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, è stato ritenuto responsabile del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui all'art. 319 c.p. per aver ricevuto una somma di danaro a fronte dell'adozione, in data 19/11/2008, di un parere sulla base del quale il Consorzio di Bonifica e la società SAFAB S.p.a. avevano stipulato una transazione favorevole alla società.

Tale statuizione di condanna diveniva irrevocabile il 13.01.2015, allorché la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, rigettava il ricorso proposto dall'odierno convenuto.

La Procura regionale, in considerazione della lesività dell'immagine della Regione Siciliana che la condotta di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio possiede, ha ritenuto, pertanto, di invitare a dedurre, con atto del 18

luglio 2019, il sig. Giusti Santo.

Quest'ultimo si è avvalso delle facoltà difensive preprocessuali depositando le proprie deduzioni in data 6 settembre 2019 e - alla luce della diffusione mediatica della notizia e del fatto che non è stata accertata l'esatta entità della dazione, con eccezione della 'regalia' di euro 20.000,00 spontaneamente ammessa dal sig. Giusti - la Procura regionale ha ritenuto che il danno all'immagine cagionato dal consolidarsi del giudicato penale per la fattispecie contestata al medesimo possa essere correttamente quantificato nell'importo di euro 40.000,00, in luogo della somma di euro 110.000,00, contestata in sede di invito a dedurre quale tangente originariamente pattuita.

Le citate deduzioni non sono state, tuttavia, ritenute idonee a superare le contestazioni mosse e, pertanto, con atto di citazione, depositato in data 23 ottobre 2019, la Procura presso questa Sezione regionale ha convenuto in giudizio il sig. Giusti Santo.

II. Con comparsa di costituzione depositata il 4 marzo 2020 il convenuto ha svolto le proprie difese.

In particolare, il legale del Sig. Giusti ha premesso che la Procura regionale aveva già citato in giudizio il convenuto innanzi a questa Sezione Giurisdizionale, ponendo a base dell'azione i medesimi fatti e la stessa pronuncia della Corte di Appello Penale di Caltanissetta, richiedendo, in quell'occasione, la condanna al risarcimento del danno da disservizio quantificato in €. 147.000,00. Con sentenza n. 876/2015 del 1° luglio - 14 ottobre 2015 la adita Sezione Giurisdizionale ha assolto l'odierno convenuto da ogni addebito in quanto ha ritenuto insussistente il danno ipotizzato. Tale pronuncia veniva confermata dalla Sezione Giurisdizionale di Appello con

sentenza n. 86/A/2017 dei 13 giugno - 11 luglio 2017. La riproposizione di un nuovo giudizio contabile per fatti già disaminati sotto il profilo della responsabilità erariale costituirebbe, pertanto, violazione del principio del *ne bis in idem*.

Al riguardo, la difesa del convenuto, tenuto conto dell'evoluzione normativa, rileva, altresì, che i fatti per i quali è intervenuta la vicenda penale che ha coinvolto il Giusti sono risalenti all'anno 2009 (6 agosto 2009): data antecedente all'entrata in vigore delle novelle di cui al d.l. 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30 ter aggiunto in sede di conversione in legge ed entrato in vigore il successivo 19 agosto 2009. Di conseguenza i fatti commessi dal Giusti sarebbero riferibili ad un tempo in cui la normativa vigente (L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7) obbligava il giudice contabile all'esercizio dell'azione con riferimento al danno erariale nel suo complesso, con contestuale addebito di responsabilità sia a titolo di danno da disservizio sia a titolo di danno all'immagine.

Richiamate le argomentazioni contenute nella sentenza 9 novembre 2016 n.201 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, il convenuto osserva conclusivamente che l'azione risarcitoria non poteva, prima dell'entrata in vigore del citato art. 17, comma 30 ter, che essere unica, ma è stata, nel caso in esame, rivolta al Giusti relativamente al solo danno da disservizio, escludendosi, e dovendosi intendersi rinunciata, ogni altra domanda. Diversamente, pur ipotizzando l'utilizzazione della normativa sopraggiunta all'epoca dei fatti per cui è causa, alla data di instaurazione del giudizio contabile (7 gennaio 2015) la Procura Regionale avrebbe dovuto adottare atti interruttivi della prescrizione.

Su quest'ultimo aspetto, e tenuto conto di quanto in precedenza, rileva il decorso del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto al risarcimento del danno. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il *dies a quo*, diversamente da quanto affermato dalla Procura regionale, andrebbe individuato nel momento in cui si è verificato il fatto dannoso (6 agosto 2009) o, eventualmente, al momento della scoperta del danno da parte della Procura regionale o dell'amministrazione danneggiata (5 dicembre 2013), non dal 13 gennaio 2015, data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta.

Nel merito, dopo aver ripercorso le vicende che hanno portato innanzi al giudice penale il sig. Giusti, la difesa dello stesso rileva, tra l'altro, come sia documentato che il Consorzio, non dando seguito al parere redatto dal sig. Giusti, abbia proseguito nel giudizio che si è definito con sentenza del Tribunale di Gela con una soluzione diversa da quanto prospettato dallo stesso Consorzio.

La difesa del sig. Giusti evidenzia, inoltre, che la diffusione dei fatti è rimasta, comunque, estremamente limitata e che gli articoli circolanti quasi esclusivamente sul web e contenuti nel fascicolo del P.M. sono comparsi durante il 2013 o in un periodo antecedente allo stesso e che tale aspetto assume particolare rilievo anche in ordine alla prospettata eccezione di prescrizione. Gli articoli apparsi nel periodo 2013-2015 non sarebbero, peraltro, idonei a determinare una lesione del rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione.

Da ultimo, sebbene si richiami l'ammissione di aver ricevuto una somma di danaro pari a 20.000,00 euro, ribadisce che detta dazione è stata la sola, che

non sono state ricevute altre somme e che la stessa non ha influito sul contenuto del parere e sui tempi di rilascio dello stesso.

Lamenta, infine, il criterio di quantificazione utilizzato dalla procura e l'assenza di prova dello stesso.

All'udienza del 22 luglio 2020, il Pubblico Ministero, dott.ssa Marcella Tommasi e l'avv. Sciarrino hanno sostanzialmente insistito nelle richieste formulate con gli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa del sig. Giusti Santo nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente del Genio Civile di Caltanissetta, con riferimento alla prospettazione attorea di danno all'immagine ricondotta, dalla Procura regionale, all'avvenuta consumazione del reato di corruzione.

2. Preliminarmente il collegio ritiene necessario affrontare la prospettazione difensiva in ordine all'inammissibilità del presente giudizio per violazione del principio del *ne bis in idem*. Parte convenuta ha, infatti, osservato che l'azione della Procura regionale costituisce la riproposizione di un nuovo giudizio contabile per fatti già disaminati sotto il profilo della responsabilità erariale e definiti con sentenza della Sezione Giurisdizionale di Appello Sicilia n. 86/A/2017 dei 13 giugno - 11 luglio 2017.

Al riguardo, la difesa del convenuto, tenuto conto dell'evoluzione normativa, rileva, altresì, che i fatti per i quali è intervenuta la vicenda penale che ha coinvolto il Giusti sono risalenti all'anno 2009 (6 agosto 2009): data antecedente all'entrata in vigore delle novelle di cui al d.l. 1° luglio 2009, n.

78, art. 17, comma 30 ter aggiunto in sede di conversione in legge ed entrato in vigore il successivo 19 agosto 2009. Di conseguenza i fatti commessi dal Giusti sarebbero riferibili ad un tempo in cui la normativa vigente (L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7) obbligava il requirente contabile all'esercizio dell'azione con riferimento al danno erariale nel suo complesso, con contestuale addebito di responsabilità sia a titolo di danno da disservizio sia a titolo di danno all'immagine.

La prospettazione della difesa non è fondata e, come tale, va respinta.

In primo luogo, sul punto occorre evidenziare come sia differente tanto il *petitum* quanto la *causa petendi* delle due azioni. Con l'azione definita con la Sentenza della Sezione Giurisdizionale di Appello Sicilia n. 86/A/2017, la Procura regionale ha chiesto la condanna dell'odierno convenuto al pagamento di euro 147.000,00 per risarcire il danno patrimoniale c.d. "da disservizio" che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato dalla condotta illecita del sig. Giusti. Diversamente, nel giudizio oggi in esame la procura regionale contesta il danno non patrimoniale "all'immagine", per l'importo di euro 40.000,00 che, sempre secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato dalla citata condotta illecita.

L'identità del fatto storico posto alla base delle due azioni non può, pertanto, essere sufficiente a far ritenere che il giudizio in esame determini una violazione del principio di *ne bis in idem* data l'assenza di identità di *petitum* e *causa petendi*. (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Prima sezione Centrale di Appello, sent. n. 29 del 03/02/2020 e sezione giurisdiz. Puglia, sent. n. 20 del 28/01/2019).

L'ammissibilità del presente giudizio va, pertanto, sostanzialmente ricondotta

alla valenza plurioffensiva del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, tale da consentire una duplice azione risarcitoria fondata sui medesimi fatti (cfr. sul c.d. danno da tangente Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, n. 830/2008).

Va, poi, rilevato che per individuare la normativa da applicare al presente giudizio (con particolare riguardo alle condizioni dell'azione per danno all'immagine) diversamente da quanto prospettato dalla difesa del convenuto, non può farsi riferimento al momento della condotta avente rilevanza penale (agosto 2009) ma occorre, piuttosto, tener conto del momento in cui la Procura regionale ha inteso introdurre la prima azione erariale, poi definita con sentenza della Sezione Giurisdizionale di Appello Sicilia n. 86/A/2017 dei 13 giugno - 11 luglio 2017. In detta occasione, infatti, l'azione è stata avviata con invito a dedurre del 24 giugno 2014 e, pertanto, non risponde al vero che, in quell'occasione, la Procura contabile avrebbe potuto esperire anche la corrispondente azione per danno all'immagine, considerato che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2015. L'art. 7 comma 30-ter del d.l. 78 del 2009, nella formulazione allora vigente, stabiliva, infatti, che: *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”*. Il risarcimento del danno all'immagine della Regione siciliana, nel caso di specie, è divenuto, pertanto, perseguibile soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del sig. Giusti, intervenuto il 13 gennaio

2015.

3. Sempre in via preliminare e sulla base del rinvio alla citata disposizione di legge, deve essere respinta anche l'eccezione di prescrizione formulata dal difensore del convenuto. L'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, prevede infatti che, per il danno all'immagine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma secondo dell'art.1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, rimanga sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Da ciò deriva che la fattispecie di danno si perfeziona con l'accertamento definitivo in sede penale della responsabilità dell'imputato. Pertanto, poiché la sentenza penale di condanna nr. 914/13, emessa in data 14.11.2013 da parte della Corte di Appello di Caltanissetta è passata in giudicato il 13 gennaio 2015, alla data di notificazione dell'invito a dedurre del presente giudizio (18 luglio 2019), primo atto interruttivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, non risultava ancora decorso il termine prescrizione. (cfr. Corte dei conti Sez. giurisdiz. Veneto sent. n. 65/2018 e Sez. giurisdiz. Puglia sent. n. 20/2019).

4. Con riferimento al merito della vicenda, il Collegio ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento ricorrendo, rispetto ad essa, tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

Più in particolare, è pacifica la ricorrenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata, la sussistenza del fatto illecito addebitato dall'Organo requirente e la sua riconducibilità al convenuto risultano incontestabili nel presente giudizio, in quanto coperti dal giudicato penale, stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede per il delitto di corruzione, con sentenza d'Appello divenuta irrevocabile il 13/01/2015.

Ne discende che i fatti acclarati dal giudice penale non possono essere oggetto di alcuna contestazione in questa sede, giusta il disposto dell'art. 651 c.p.p., il quale statuisce che *“1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”*. Il comma 2, del medesimo articolo prevede che *“La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”*.

Pertanto, *“in virtù di tale norma, che costituisce un'eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento (ex multis Corte dei Conti, Sez. giur. Sicilia n. 375/2019).*

5. Tanto premesso, in considerazione della presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di corruzione, occorre verificare se la condotta addebitata al convenuto abbia determinato anche un danno

all'immagine del Genio Civile di Caltanissetta (e con esso della Regione Siciliana), che sia perseguibile in presenza dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1, comma 1 *sexies* L. 20/1994, nonché dell'art. 17, comma 30 ter, DL 78/2009, conv. in L. 102/2009, modificato con il d.lgs. 174/2016 - allegato 3.

Sul punto, come rilevato in precedenza, il giudicato si è formato su di una condotta - quale quella della corruzione - che denota, invero, un palese disprezzo dei doveri di lealtà, fedeltà, correttezza e legalità, che informano lo status di pubblico dipendente ed il cui rigoroso rispetto è lecito attendersi.

Inoltre, in conseguenza della condotta illecita serbata dal proprio dipendente, sono derivati, al contempo, sia un grave nocumento del prestigio, dell'immagine e della personalità pubblica della P.A., sia una lesione al bene giuridico costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione, oggetto di tutela costituzionale.

Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell'art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici) si traduce, infatti, *“in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata”* (Corte Conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).

È, pertanto, evidente la sussistenza del danno all'immagine derivante dal profondo *vulnus* che l'Amministrazione d'appartenenza ha dovuto subire al proprio decoro ed alla propria credibilità, sia esterna che interna (di fronte, cioè, alla comunità amministrata ed agli altri dipendenti), quale conseguenza

della predetta condotta.

6. Attesa la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione del danno all'immagine della P.A., il Collegio deve ora procedere alla quantificazione dello stesso che - in considerazione della natura essenzialmente "immateriale" del bene leso - non può avvenire che sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

A tal riguardo, occorre evidenziare che l'articolo 1, comma 1-sexies della legge n. 20 del 1994, aggiunto dall'articolo 1, comma 62 della legge n. 190 del 2012 disponga che *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"* e che il giudicato di condanna sia successivo alla citata legge di modifica.

Tuttavia, tale novella non può, ad avviso del Collegio, avere portata retroattiva, *atteso il tenore e la valenza afflittivi della norma, operando quindi testualmente e logicamente la modifica apportata dalla citata legge 190 su fatti storici successivi alla sua entrata in vigore. E ciò alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale che, nell'operare un esplicito riferimento anche alle pronunce della Corte di Strasburgo e all'interpretazione da questa fornita degli artt. 6 e 7 della CEDU, ha statuito che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato, affermando il principio*

secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere

soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.

Principio questo desumibile dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione

(sent. n. 196 del 2010; ord. n. 82 del 2012) (cfr. Corte dei conti, Sez. giur.

Lazio sent. n. 294/2020).

D'altra parte, la problematica della applicabilità retroattiva o meno del

criterio di quantificazione del danno, previsto dall'art. 1, comma 62 citato il

cd raddoppio tangenziale, appare qui priva di particolari conseguenze

pratiche, tenuto conto del valore "relativo" (e non assoluto) della presunzione

e del fatto che la giurisprudenza, già prima del 2012, aveva enumerato, tra i

criteri di quantificazione del danno all'immagine in via equitativa, anche il

riferimento all'ammontare dell'illecita dazione di denaro (cfr. Corte dei conti

Sez. giurisdiz. Lombardia sent. n. 1690/2001).

10. Pertanto, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, ritiene il Collegio

di dovere procedere alla valutazione equitativa ex art.1226 cc, utilizzando i

tradizionali criteri individuati dalla giurisprudenza e, cioè, i criteri oggettivo,

soggettivo e sociale (Corte dei conti, SS.RR. n.1/QM 2011 e Sez. Veneto,

n.196/2014).

Il Collegio considera, al riguardo, che il rilascio di un determinato parere

tecnico in cambio di danaro costituisca una condotta che si allontana in

maniera macroscopica rispetto ai comportamenti che ci sarebbe dovuti

attendere da un dirigente di un ufficio con connotazioni marcatamente

tecniche quale il Genio Civile ed è conseguentemente chiaro che la condotta

tenuta dal convenuto è idonea a pregiudicare il buon andamento della P.A. e

la legalità dell'azione amministrativa.

Occorre valutare, altresì, il ruolo ricoperto dal convenuto nel compimento del citato reato e la gravità del reato commesso, testimoniata dal livello di risonanza mediatica. Sul punto, si evidenzia che la Procura regionale ha prodotto diversi articoli di stampa, comparsi su giornali cartacei di ampia tiratura e su testate on-line, da cui si evince la notizia dell'arresto, tra gli altri, dell'odierno convenuto e nei quali viene rimarcata la presenza di un "saccheggio" di risorse pubbliche.

La divulgazione dei fatti criminosi e la particolare eco avuta dagli stessi risultano certamente idonee a determinare seri danni alla credibilità ed al prestigio dell'Amministrazione.

Sulla base di tali considerazioni si ritiene congrua la quantificazione effettuata dalla Procura regionale che ha contestato l'importo di € 40.000,00.

Tanto premesso, deve essere disposta la condanna Giusti Santo al pagamento della somma di euro 40.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali.

Detta somma va aumentata degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando accoglie la domanda attorea e per l'effetto:

- Condanna: il Sig. Giusti Santo, come identificato in epigrafe, al pagamento, in favore della Regione Siciliana della somma di euro 40.000,00 (quarantamila,00 centesimi) oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno inferto all'immagine della predetta Amministrazione

con le condotte illecite, come sopra meglio specificate.

La predetta somma sarà gravata di interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 82,56 (ottantadue,56 centesimi)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Salvatore Grasso)

(dott. Guido Carlino)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 19 novembre 2020

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

(f.to digitalmente)